

D.R.S. n. 630 del 21 APR. 2021 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale Nuova Luce - Trasferimento sede operativa
Sezione Inabili – Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici
sita in Campobello di Licata (AG)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, del gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996, approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";

VISTO il D.R.S. n. 1105 del 21.06.2019, con il quale la COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUCE, con sede legale in Campobello di Licata, via Po, n. 3, è stata iscritta al n. 5156 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la Sezione Inabili e la Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici per una struttura sita in Campobello di Licata, contrada Spinasantà (primo piano Sub 6/10);

VISTA l'istanza del 27.05.2020, acquisita in data 28.05.2020 al prot. n. 15365, con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento della suddetta Comunità Alloggio nella nuova sede di Campobello di Licata, via Palermo, n. 28 (piano secondo, sub 2);

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTI i pareri resi dal Comune di Campobello di Licata con nota n. prot. n. 3111 del 10.02.2021, acquisita in pari data con prot. n. 5347 (MOD. A), e nota prot. n. 5605 del 16.03.2021, acquisita in pari data con prot. n. 10461 (Mod. B);

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 32205 del 18.02.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita in data 13.04.2021 con prot. n. 14261;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Il D.R.S. n. 1105 del 21.06.2019 è revocato. Pertanto, la COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUCE è cancellata dal n. 5156 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

ART. 2 La COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUCE, con sede legale in Campobello di Licata, contrada Spinasantà, è iscritta al n. 5451 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Inabili e la TIPOLOGIA Comunità alloggio per Disabili Psichici, sita in Campobello di Licata, via Palermo, n. 28 (piano secondo, sub 2) e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988, come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 4 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.2001, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

